

Le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei dottori commercialisti

Roma, 6 marzo 2012

Antonio Monaco
Unità di Informazione Finanziaria



Le segnalazioni di operazioni sospette

Relazione tra reato e sospetto



La segnalazione è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti. Sono escluse dall'area valutativa indagini esterne o comunque estranee all'adempimento dell'incarico


(Decreto Ministero della Giustizia del 16/4/2010 sugli indicatori di anomalia per professionisti e revisori contabili)

Le segnalazioni non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo (art. 41 c. 6 D. Lgs. 231/07)

*“La segnalazione di operazione sospetta rappresenta quindi una frontiera avanzata del contrasto al riciclaggio, che mira a portare alla luce comportamenti criminosi per i quali non si dispone ancora di ‘notitiae criminis’. In tal senso, la segnalazione, di regola, non nasce dalla ‘conoscenza’ di un reato, ma rappresenta solo una ‘deduzione’ supportata da **obiettive circostanze di fatto** e fondata sulle competenze tecniche del segnalante. Tale deduzione è quindi affetta da un **marginale di incertezza**, il cui restringimento porterebbe alla perdita di informazioni che potrebbero rivelarsi utili. Ai segnalanti non si chiede peraltro di eseguire specifiche attività di indagine, ma di adempiere l’obbligo avendo riguardo alle **informazioni possedute o acquisite** nell’ambito della propria attività istituzionale”**

Maggio 2010 Audizione del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3290 recante il piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia di normativa antimafia

**COME EVITARE IL RISCHIO DI ESSERE
VEICOLO INCONSAPEVOLE DI UN'OPERAZIONE RICICLAGGIO**



- ❑ Gli obblighi di segnalazione – Casi di esenzione
- ❑ Qualche numero
- ❑ Tipologie osservate nelle SOS pervenute
- ❑ Principali criticità riscontrate - Focus Segnalazioni non dovute
- ❑ Spunti di riflessione
- ❑ Gli strumenti di ausilio alla collaborazione attiva
 1. Conoscenza del cliente - Focus Astensione, segnalazione e sospensione
 2. Indicatori e schemi di anomalia - Focus
 3. Le istruzioni sul contenuto delle SOS – Focus
 4. I profili di riservatezza
 5. Il ruolo degli Ordini Professionali
- ❑ Trattamento della segnalazione dopo l'inoltro



Gli obblighi di segnalazione (art. 41 c. 1 D. Lgs. 231/2007)

Va inviata una segnalazione di operazione sospetta alla UIF quando i soggetti obbligati **sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Il sospetto é desunto dalle **caratteristiche, entità, natura dell'operazione** o da **qualsivoglia altra circostanza conosciuta** in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della **capacità economica** e dell'**attività** svolta dal soggetto cui è riferita



Quando effettuare una SOS

A) Livello di consapevolezza del sospetto da parte del segnalante

- sa - sospetta - ha motivi ragionevoli per sospettare

B) Stato di esecuzione dell'attività di riciclaggio

- in corso - compiuta - tentata


C) Fondamento del sospetto

- elementi oggettivi { caratteristiche
entità
natura } operazione/operatività
- elementi soggettivi { coerenza tra caratteri personali/capacità
reddituale e operazione/operatività }
- altre circostanze conosciute dal soggetto obbligato in virtù delle funzioni esercitate




Gli obblighi di segnalazione – Casi di esenzione

Gli obblighi di segnalazione non si applicano per le informazioni che i professionisti ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso (art. 12 c. 2 D. Lgs. 231/2007)



Qualche numero



Nel 2011 sono pervenute n. 492 segnalazioni - Dal 2006 al 2011: 1.476

Qualche numero

Ripartizione per categoria di segnalanti

<i>Tipo di segnalante</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>Totale</i>
Notaio e Consiglio Nazionale del Notariato	170	127	103	69	66	535
Esperti contabili (ragionieri e periti commerciali)	15	21	19	10	23	88
Dottore commercialista	24	37	17	28	43	149
Agenzia di affari in mediazione immobiliare	6	10	13	3	3	35
Avvocato	3	8	6	3	12	32
Gestione di case da gioco	0	0	4	6	34	44
Revisore contabile	2	4	3	7	12	28
Custodia e trasporto denaro contante e titoli a mezzo di guardie particolari giurate	0	0	0	6	12	18
Agenzia in attività finanziaria	0	1	2	0	0	3
Società di revisione	9	2	2	2	6	21
Altri	8	5	4	2	12	31
Totale	237	215	173	136	223	984

Dati 2011: commercialisti n. 52; ragionieri/periti n. 30 – Dal 2006 al 2011: 319



Tipologie osservate nelle SOS pervenute

- **Compravendite immobiliari con profili irregolari** coinvolgimento di società situate in paesi a fiscalità privilegiata; dubbi sull'origine dei fondi utilizzati; regolamento in contanti
- **Vicende societarie** costituzione di società in “paradisi fiscali” o cessioni di partecipazioni a società situate in “paradisi fiscali”; trasferimento della società all'estero e/o nomina di amministratori esteri; **modifica dell'assetto societario con il coinvolgimento di soggetti su cui emergono notizie non positive**; costituzione e scioglimento di società in tempi ravvicinati; sottoscrizione aumento di capitale regolata in contanti; **vendita quote societarie a prezzi ritenuti non coerenti con l'effettivo valore della società**
- **Profilo soggettivo del cliente** prestazioni professionali richieste da clienti **palesamente sprovvisti della normale competenza e conoscenza** o provenienti da zone geografiche diverse; prestazioni che coinvolgono società fiduciarie che non consentono l'identificazione e adeguata verifica del “titolare effettivo” dell'operazione; clienti indagati
- **Irregolarità contabili/fiscali** irregolarità nell'emissione delle fatture (**documenti sospetti di falsità**); ingiustificate alterazioni dei libri contabili; palesi e rilevanti incongruenze tra i dati di bilancio e la documentazione contabile; regolamento per contanti di transazioni commerciali o di emolumenti; movimentazione di contante senza alcun riferimento ad operazioni economiche (ad es. prelievi “in conto utili”, versamenti sul conto corrente societario); **rifiuto o reticenza nel produrre idonea documentazione in sede di revisione contabile**; flussi verso società estere (spesso con sede in “paradisi fiscali”) con documentazione a latere non idonea; mancato versamento IVA o altre imposte



Principali criticità riscontrate


Quantità inadeguata per l'elaborazione di una casistica settoriale e mirata (confronto internazionale)

Non adeguata specificazione degli elementi di anomalia attinenti al profilo soggettivo ed oggettivo: descrizione dell'operazione solo accennata; motivo del sospetto inesistente ovvero fortemente lacunoso (confronto con altri soggetti obbligati)

Carenza dei riferimenti del “lato finanziario” dell'operazione

Inoltro di documentazione contabile senza specificare adeguatamente i motivi del sospetto

Segnalazioni non dovute



Segnalazioni non dovute (c.d. “improprie”)

Violazioni sull'uso del contante SOS inviate per segnalare le violazioni dell'art. 49 del D. Lgs. 231/2007 (limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore), in assenza di motivi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 41 del D. Lgs. 231/2007)

Soggetti esclusi dall'obbligo di segnalazione I curatori fallimentari o comunque in relazione ad attività svolte su incarico dell'A.G. quali ad esempio i CTU (Chiarimento UIC del 21/6/2006 relativamente al Provvedimento UIC del 24/2/2006); i componenti degli organi di controllo (art. 12 c. 3 bis D. Lgs. 231/2007) non incaricati del controllo legale dei conti di cui al D. Lgs. 39/2010 (Circ. n. 16/2010 CNDCEC) - questi ultimi sono destinatari degli obblighi in quanto revisori; i componenti degli organi di controllo dei soggetti destinatari della disciplina devono comunicare violazioni dell'art. 41 al titolare dell'attività o al legale rappresentante e non direttamente alla UIF (art. 52 D. Lgs. 231/07) a meno che non siano incaricati del controllo legale dei conti.

Generiche irregolarità Inviata da professionisti per segnalare generiche irregolarità (esempio ricorrente: in seguito al mancato pagamento dell'onorario...) non riconducibili a ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

⇒ archiviazione

Spunti di riflessione

Qualche possibile motivo alla base delle criticità emerse....

- Carattere fiduciario della prestazione d'opera professionale (assenza di una struttura alle spalle, maggiore esposizione)
- Timori concernenti i profili di riservatezza (segreto professionale)
- Difficoltà nell'enucleazione del sospetto
- Problemi nell'individuazione di una casistica cui fare riferimento

L'obiettivo per il futuro....

CRESCERE INSIEME PER ROMPERE IL CIRCOLO VIZIOSO





Gli strumenti di ausilio alla collaborazione attiva

1. Conoscenza del cliente
2. Indicatori e schemi di anomalia
3. Istruzioni sui dati e informazioni da inserire nelle segnalazioni
4. I profili di riservatezza
5. Il ruolo degli ordini professionali



Gli strumenti di ausilio alla collaborazione attiva

1. La conoscenza del cliente


La collaborazione attiva non può prescindere da un corretto ed efficace processo di adeguata verifica che non si limiti ad un rispetto meramente formale della normativa

L'identificazione del cliente e del titolare effettivo, le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale, il controllo costante del rapporto sono alla base delle valutazioni richieste ai fini della collaborazione attiva

La scarsa qualità o l'incompletezza delle segnalazioni possono dipendere in qualche caso anche da un processo di adeguata verifica carente

Sono escluse dall'area valutativa indagini esterne o comunque estranee all'adempimento dell'incarico

(Decreto Ministero della Giustizia del 16/4/2010 sugli indicatori di anomalia per professionisti e revisori contabili)



Assenza di informazioni: segnalazione vs. astensione

Le SOS derivano da circostanze di fatto obiettive che si desumono da **informazioni acquisite** generalmente nell'ambito del processo di adeguata verifica (anche attraverso il monitoraggio del rapporto)

L'assenza o la difficoltà a reperire informazioni, salvo casi eccezionali*, dovrebbe comportare l'astensione dall'effettuazione della prestazione professionale (art. 23)

* Ostacolo delle indagini, obbligo di legge di ricevere l'atto, esame posizione giuridica del cliente, espletamento compiti di difesa o di rappresentanza in un procedimento giudiziario, difficoltà a reperire informazioni sopravvenuta (ad es. cliente che ha cambiato assetto proprietario)

L'astensione non esime il soggetto obbligato da effettuare la segnalazione di operazioni sospette (anzi in genere la SOS dovrebbe risultare quasi automatica)

I soggetti obbligati si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile o possa ostacolare le indagini (art. 41 c. 5 D. Lgs. 231/07)

L'astensione potrebbe essere finalizzata a permettere alla UIF la sospensione dell'operazione (art. 6 c. 7 lett. c D. Lgs. 231/07) – Caso di scuola mai verificatosi per i professionisti




Gli strumenti di ausilio alla collaborazione attiva

2. Indicatori e schemi di anomalia

Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF, sono emanati e periodicamente aggiornati **indicatori di anomalia** (art. 41 c. 2 D.Lgs. 231/2007) – Un indicatore di anomalia “ex lege”? (operazioni in contanti e D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010)

Gli indicatori di anomalia per i professionisti ex art. 12 (tra cui dottori commercialisti ed esperti contabili) ed ex art. 13 c. 1 lett. b (revisori contabili) sono emanati con decreto del Ministero della Giustizia, sentiti gli ordini professionali (Decreto del 16/4/2010)

La UIF, avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento delle proprie attività elabora e diffonde **modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali** sul piano economico e finanziario riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 6 c. 7 lett. b) D.Lgs. 231/2007) - <http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ>



Indicatori vs. schemi di anomalia

Elementi comuni

Agevolano l'individuazione del sospetto ma non indicano di per sé il medesimo (no automatismo)

Non sono esaustivi

Elementi distintivi

Procedura di emanazione (più rigida per indicatori)

Schemi hanno contenuto più "tecnico"



Indicatori di anomalia

Suddivisi in 6 categorie

a. Cliente; b. Modalità di esecuzione della prestazione professionale; c. Modalità di pagamento; d. Costituzione di imprese, società o trust; e. Operazioni su beni immobili o mobili registrati; f. Operazioni contabili o finanziarie

Un tentativo di sintesi

- Atteggiamento del cliente di riluttanza a fornire informazioni o le informazioni fornite risultano false
- Sospetto che il cliente operi per conto di terzi o tenti di nascondere il titolare effettivo
- Palese incongruenza tra il profilo economico del cliente e la prestazione richiesta – Operatività palesemente antieconomica, illogica o lontana dagli usuali canoni di mercato
- Rapporti con paesi caratterizzati da regime antiriciclaggio non equivalente (Decreti MEF del 12/08/2008 e del 28/09/2011)



Le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei commercialisti

Schemi di anomalia



Imprese in crisi e usura (24 settembre 2009)

Conti dedicati - sisma Abruzzo (13 ottobre 2009)

Frodi informatiche (5 febbraio 2010)

Frodi carosello (15 febbraio 2010)

Abuso di finanziamenti pubblici (8 luglio 2010)

Frodi nell'attività di leasing (17 gennaio 2011)

Nuovo schema usura (9 agosto 2011)



Gli strumenti di ausilio alla collaborazione attiva

3. Il contenuto e l'inoltro delle segnalazioni

La UIF emana istruzioni sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni di operazioni sospette (art. 6 c. 6 lett. e-bis D.Lgs. 231/2007)

La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti avvengono per via telematica (art. 45 c. 4 D.Lgs. 231/2007)

Il Provvedimento del Direttore della UIF del 4 maggio 2011: novità sul contenuto delle segnalazioni e nuova piattaforma per l'inoltro delle SOS

Gli strumenti di ausilio alla collaborazione attiva


3. Il contenuto e l'inoltro delle segnalazioni



In sintesi....

Le informazioni richieste nella nuova piattaforma Infostat sono generalmente già in possesso dei soggetti obbligati in quanto acquisite nell'ambito del processo di adeguata verifica (identificazione cliente / scopo - natura rapporto / monitoraggio operatività) nonché nel corso delle verifiche propedeutiche all'inoltro della SOS

Lo sforzo richiesto ai soggetti obbligati è di rendere il più possibile le informazioni a propria disposizione in forma strutturata per agevolare la possibilità di utilizzo massivo / statistico da parte della UIF nonché di pervenire ad una classificazione del rischio di riciclaggio relativo all'operatività sospetta e ai soggetti segnalati



La nuova segnalazione di operazioni sospette

Unico schema segnaletico rappresentativo per tutti i segnalanti

Quattro sezioni

- A. Dati identificativi della segnalazione
- B. Dati strutturati (operazioni, soggetti, rapporti e legami)
- C. Informazioni di carattere descrittivo (in forma libera) descrizione operatività e motivi del sospetto
- D. Eventuale documentazione allegata



Il contenuto delle segnalazioni

A. DATI IDENTIFICATIVI DELLA SEGNALAZIONE

Categoria di sospetto (riciclaggio, finanziamento del terrorismo, proliferazione di armi di distruzione di massa)

Origine del sospetto del segnalante (ad es. notizie di provvedimenti giudiziari, accessi ispettivi o richieste di Organi Investigativi e inquirenti, problemi nell'adeguata verifica, svolgimento prestazione professionale o di operatori non finanziari)

Provvedimenti giudiziari


Eventuale pregressa richiesta di sospensione dell'operazione segnalata (residuale)

Valutazione del rischio dell'operatività segnalata (su cinque livelli)

Fenomeno individuato sulla base degli schemi di anomalia (ad es. evasione IVA intracomunitaria – frode carosello)

Dimensioni complessive (anche stimate) dell'operatività sospetta (Se non è quantificabile ZERO)

Eventuali segnalazioni collegate inoltrate dal medesimo segnalante



Il contenuto delle segnalazioni



B. DATI STRUTTURATI

Tre categorie di entità: **operazioni**, **soggetti** (tutti quelli coinvolti compreso il titolare effettivo), **rapporti** e **legami** tra tali entità

Set minimo di informazioni: un'operazione (anche non eseguita), un soggetto ed un legame tra tali entità – Richiamo all'Allegato n. 2 per la causale delle operazioni

Se importo operazione non è quantificabile pari a ZERO

Valutazione del rischio del soggetto segnalato (su 4 livelli + 1 residuale) – Rinvio alla valutazione del rischio effettuata in sede di adeguata verifica (pagg. 54 e 55 Linee Guida CNDCEC)

I professionisti quando segnalano un'operazione a carattere non finanziario devono aver cura di **segnalare anche le correlate operazioni di regolamento finanziario quando assumono rilevanza ai fini del sospetto** (allegato 1 al Provvedimento del Direttore della UIF del 4 maggio 2011 – pag. 10)

Possibilità di indicare operazioni **non sospette ma complementari all'operatività sospetta** (informazioni sui flussi finanziari)

Il contenuto delle segnalazioni



C. INFORMAZIONI DI CARATTERE DESCRITTIVO (Descrizione dell'operatività sospetta – Motivi del sospetto)

Rapporto di complementarietà e non di sostituzione rispetto ai dati strutturati (ad es. tutti i soggetti citati nei campi descrittivi devono essere censiti negli appositi campi strutturati)

La descrizione del contesto - ricostruibilità del processo logico alla base dell'enucleazione del sospetto – chiara indicazione dei motivi del sospetto rispetto al profilo soggettivo del cliente ed oggettivo dell'operatività

D. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

L'invio di documentazione allegata non è da intendersi e non può mai avvenire in sostituzione delle informazioni riportate nelle sezioni strutturate e descrittive; esso costituisce una funzionalità da attivare solo nei casi in cui il segnalante ne ravvisi un'effettiva utilità per una più compiuta e corretta interpretazione del contenuto della SOS


Il contenuto delle segnalazioni



Focus

- Provvedimento del 4/5/2011, allegati tecnici e documentazione di supporto all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>
- "Modulo di adesione" per la registrazione nell'ANAGRAFE DEI SEGNALANTI UIF all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it/UIF/Com-pubblico/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette>
- Indirizzo sul portale INFOSTAT-UIF per il data entry (<https://infostat-uif.bancaditalia.it>)
- Per delucidazioni operative può essere contattato il servizio di *help-desk* mediante l'invio di e-mail all'indirizzo uif.helpsos@bancaditalia.it

Dal 31 Ottobre 2011 non sono più accettate SOS inviate con il vecchio sistema



Gli strumenti di ausilio alla collaborazione attiva

4. Profili di riservatezza (art. 45, 46 e 48 D.Lgs. 231/2007)


La UIF, la Guardia di Finanza e la DIA adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le segnalazioni

Nel caso di segnalazione effettuata da professionista .. le informazioni (per l'analisi finanziaria) sono richieste adottando adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza

Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto a divieto di comunicazione al pari della segnalazione

In caso di denuncia all'Autorità Giudiziaria l'identità delle persone fisiche e dei soggetti destinatari degli obblighi che hanno effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non è menzionata - Tale identità può essere rivelata solo quando l'Autorità Giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede

È fatto divieto ai soggetti obbligati e a chiunque ne sia a conoscenza di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione



Gli strumenti di ausilio alla collaborazione attiva

5. Il ruolo degli ordini professionali

Promozione del rispetto della normativa e controllo (artt. 8 c. 1, 20 c. 1 e 53 c. 3 del D. Lgs. 231/07)

Veicolo informativo e (eventuale) soggetto interposto nei rapporti con la UIF anche con finalità di ulteriore tutela della riservatezza (art. 9 c. 1, 5 e 6, art. 43, art. 45 c. 2 e 3, art. 47 c. 1 del D. Lgs. 231/07)

Formazione (art. 54 c. 1 del D. Lgs. 231/07)



Trattamento delle segnalazioni dopo l'inoltro

La UIF, ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 231/2007:

- **effettua approfondimenti** sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute
- **archivia** le segnalazioni che ritiene infondate (feedback al segnalante)
- **trasmette** le segnalazioni, corredate da una relazione tecnica alla DIA e al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza

La UIF può richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'analisi della segnalazione ai sensi dell'art. 47 al soggetto che ha effettuato la segnalazione e a quelli comunque destinatari degli obblighi (art. 45 c. 3 D.Lgs. 231/2007)



Grazie per l'attenzione!

Antonio Monaco
Unità di Informazione Finanziaria
Divisione Analisi Operazioni
Sospette